

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 20/03/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 23.12.2024, la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.810,45, oltre interessi dall'estinzione, corrispondente alla quota non goduta delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

Espone che, conformemente a quanto previsto in contratto, a seguito dell'estinzione anticipata ha riconosciuto al ricorrente l'abbuono degli interessi non maturati per le 72 rate residue, pari ad euro € 2.225,32.

Afferma che in sede di riscontro al reclamo (09.12.2024), ha provveduto al rimborso al rappresentante del ricorrente munito di delega all'incasso dell'ulteriore somma di € 236,38 a titolo di spese d'istruttoria e relativi interessi legali, calcolata secondo il criterio della curva degli interessi.

Nel merito, osserva che le voci di costo applicate al finanziamento e le attività che le stesse remunerano sono chiaramente descritte in contratto, oltre ad essere distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata, unitamente al relativo criterio di calcolo. Infatti, rispetto alle voci previste come *recurring* risulta correttamente riconosciuto il diritto di parte ricorrente. Quanto alle commissioni di intermediazione, sostiene che esse

hanno certamente natura *up front*, poiché maturano per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata: questo è dimostrato dalla circostanza che essi sono stati già integralmente e definitivamente sostenuti e corrispondono esattamente a quanto fatturato dall'intermediario del credito. E', inoltre, da una libera scelta del ricorrente rivolgersi autonomamente ad una società di intermediazione per lo svolgimento delle attività preliminari alla stipula del contratto.

In ogni caso, in riferimento alla commissione di intermediazione, l'eventuale richiesta restitutoria della porzione di costo asseritamente non maturata, non potrebbe essere avanzata nei confronti dell'intermediario convenuto poiché si tratterebbe di azione di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 c.c., che, dunque, dovrebbe essere indirizzata nei confronti dell'*accipiens* in riferimento alle somme che si ritengono indebitamente corrisposte.

Quanto alle spese di istruttoria, eccepisce che le esse hanno pacificamente natura *up front*, essendo costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata. Essi dunque non sarebbero rimborsabili.

L'intermediario contesta anche la domanda di rimborso delle spese legali e della commissione di estinzione anticipata. Domanda che, però, il ricorrente non ha formulato.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2024.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front,

avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti: non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, si ritiene che la commissione di intermediazione abbiano natura *upfront*, diversamente dalle spese di istruttoria che, nel contratto in questione, sono riferite a "selezione e controlli esercitati (...) sulla rete di vendita" e all'utilizzo di una "struttura organizzativa".

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente (ivi compreso quello di € 236,38, riferito alle spese di istruttoria, effettuato con il riscontro al reclamo), il Collegio ritiene che a questa spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.195,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI